



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

ORIGINALE

**ORDINANZA DEL 2° Settore - Polizia Municipale, Ambiente, Protezione Civile e Servizi Sociali
N. 127 DEL 18/05/2020**

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 50, CO.5, D.LGS. 267/2000 - DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE EFFICACI CON DECORRENZA IMMEDIATA.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CONSIDERATO CHE l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto-legge 23 Febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020 che ha prorogato fino al 17 Maggio le misure urgenti di contenimento del contagio allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale;



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 che ha stabilito le nuove misure di contenimento del contagio allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale che si applicando dal 18 maggio al 31 luglio 2020 in sostituzione di quelle contenute nel DPCM 26 Aprile 2020;

VISTE le ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25.02.2020; n. 2 del 26.02.2020; n. 3-4 del 08.03.2020; n. 5 del 12/03/2020; n. 6 del 19/03/2020; n. 7 del 20/03/2020; n. 8-9-10 del 23.03.2020; n. 11 del 25.03.2020; n. 12 del 29.03.2020; n. 13 del 01/04/2020; n. 14 del 03.04.2020; n. 15 del 08.04.2020; n. 16 dell'11.04.2020; n. 17 del 18.04.2020; n. 18 del 30.04.2020; n. 19 del 01.05.2020 e n. 20 del 01.05.2020 e n. 21 del 17/05/2020 adottate del Presidente della Regione Sicilia ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI:

- il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità recante "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus Sars-Cov-2", aggiornata al 31 Marzo 2020, che precisa che a scopo cautelativo fazzoletti o carta in rotoli, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati;
- il Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità COVID-19 n. 19/2020 "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: Presidi medico chirurgici e biocidi",
- il Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità COVID-19 n. 5/2020 "*Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2*",
- il Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità COVID-19 n. 3/2020 "*Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2*",
- il Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità COVID-19 n. 21/2020 "*Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19*".

VISTO il Protocollo sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e dal Ministro dell'Interno, concernente le necessarie misure di sicurezza cui ottemperare, nel rispetto della normativa e delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS Co V-2;

VISTA la nota integrativa del Ministero dell'Interno del 13 Maggio 2020 riguardante la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche;

VISTO il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività" del 29 Aprile 2020;



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

VISTO il Documento tecnico Inail “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Aprile 2020”;

VISTO il Documento tecnico Inail su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della cura della persona: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici;

VISTE le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative adottate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

VISTO il Decreto legge n. 33 del 16/05/2020 recante “ Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

CONSIDERATO CHE la lotta alla pandemia COVID-19 richiede l'impiego considerevole di dispositivi monouso utilizzati per proteggersi dal virus (DPI) è quindi necessario prestare molta attenzione affinché vengano correttamente utilizzati e smaltiti, per evitare che questi rifiuti vengano dispersi nell'ambiente, causando un danno ambientale e un potenziale rischio per la salute umana;

RILEVATA la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

STANTE CHE i dispositivi di protezione individuale, in quanto potenzialmente infetti, sono rifiuti potenzialmente contaminati;

VISTO il Decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 112 che all'art. 117 (Interventi d'urgenza), sancisce “In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali..”;

VISTO l'art. 50, cc. 5 e 6, del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

adottare nel territorio comunale, con decorrenza immediata, le seguenti limitazioni e/ o divieti:

- 1) che i **soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre** (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- 2) che i soggetti dei quali sia stata accertata la **positività al contagio da Covid-19** hanno l'obbligo di:

a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provincialmente competente, secondo le scadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell'abitazione;

c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito "elenco unico giornaliero" alle Prefetture competenti per territorio. L'inadempimento di tale disposizione integra l'ipotesi di grave violazione ex articolo 20, commi 6 e 7, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5;

Alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) sono tenuti i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio. Essi sono sottoposti al tampone rinofaringeo a conclusione del suddetto periodo. Sono esclusi dagli obblighi di cui al precedente comma i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart working);

- 3) che è **obbligatorio nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, nei luoghi pubblici e aperti al pubblico l'utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca**. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l'utilizzo. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso. Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l'uso di mascherina o copertura durante l'attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività medesima. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso;
- 4) che è fatto **divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena** per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria;
- 5) a decorrere dal 15 Giugno 2020, è **consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta**, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia;
- 6) che è consentito **svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili**, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

- 7) che sono **sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati**;
- 8) che è consentito lo **svolgimento di tutte le attività sportive individuali**, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio;
- 9) **che è consentita l'apertura delle piscine a partire dal 25 Maggio 2020**, nel rispetto delle specifiche Linee;
- 10) che è consentito lo svolgimento **dell'attività sportiva da parte di circoli, società, associazioni sportive e palestre, anche in luoghi al chiuso**, nel rispetto del distanziamento interpersonale, senza alcun assembramento ed a condizione che siano rispettate le Linee guida per le palestre. Nelle medesime strutture è autorizzata l'apertura di bar e ristoranti;
- 11) il **divieto di assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico**;
- 12) che è consentito lo svolgimento **delle manifestazioni, degli eventi e spettacoli, con la presenza di pubblico - ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico e fieristico -**, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, a partire dall'8 giugno 2020, soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Questore ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 Giugno 1931, n. 773 il quale deve indicare il numero dei partecipanti autorizzati a intervenire alla pubblica manifestazione, in rapporto proporzionale con gli spazi dedicati, tenuto conto della distanza interpersonale non inferiore ad un metro tra ogni soggetto e dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
- 13) che è consentita l'apertura, a partire dall'8 Giugno 2020 **delle c.d. discoteche, dei teatri e dei cinema all'aperto**, per le quali attività dovranno essere emanate apposite linee guida regionali e, in ogni caso, esse dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza è consentito l'accesso al personale incaricato di realizzare le attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché agli operatori economici ai quali sono commissionate tali attività, da svolgersi in conformità ai principi di distanziamento e nel rispetto delle Linee guida
- 14) **sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo**;
- 15) **che restano sospesi fino al 14 Giugno 2020 gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto**. Dal 15 Giugno 2020, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi;

- 16) l'accesso ai **luoghi di culto** avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- 17) sono sospesi i **servizi educativi per l'infanzia** di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono altresì esclusi dalla sospensione, a decorrere dal 20 Maggio 2020, i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
- 18) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, **modalità di didattica a distanza** avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- 19) sono sospesi i **congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali**, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- 20) sono sospese **le attività di centri benessere, compreso l'uso di saune e bagni turchi in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali**;
- 21) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di **permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS)**, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

- 22) l'accesso di parenti e visitatori **a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani**, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- 23) che è consentito lo svolgimento, per quanto attiene alla **attività di autoscuola e similari**, le esercitazioni c.d. pratiche ove i mezzi utilizzati consentano il rispetto delle misure di prevenzione del contagio, rimanendo disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Maggio 2020, nonché dalla normativa nazionale, tutte le regole per l'espletamento degli esami per il rilascio dei relativi titoli e/o patenti.
- 24) che è consentito lo svolgimento di tutte le attività di **commercio al dettaglio (comprese quelle espletate nei c.d. centri commerciali e outlet), di vendita di beni e servizi (quali ad esempio le autoscuole, le agenzie di viaggio e similari), nonché tutte le attività artigianali** nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionale e in particolare:
- A) **AGLI ESERCENTI SERVIZI DI RISTORAZIONE** (ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l'attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all'interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione) è fatto obbligo:
- predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità;
 - rendere disponibili **prodotti igienizzanti** per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno;
 - privilegiare qualora dispongono di posti a sedere l'accesso tramite **prenotazione**, mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
 - negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra i clienti;
 - privilegiare laddove possibile l'utilizzo degli spazi **esterni** (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro;
 - disporre i **tavoli** in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

- consentire la consumazione al **banco** solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- non consentire la consumazione a **buffet**;
- utilizzare il **personale** di servizio a contatto con i clienti la mascherina e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo);
- favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria;
- dotare la postazione dedicata alla **cassa** di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo;
- che i clienti **indossino** la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo;
- prevedere al termine di ogni servizio al tavolo tutte le consuete misure di **disinfezione delle superfici**, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (salieri, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere.

Le attività di *catering* - fermo il monitoraggio del contesto epidemiologico attuale - sono autorizzate a partire dall'8 giugno 2020, rimanendo subordinata per ciascun evento la individuazione di locali pubblici o privati adeguati a garantire il rispetto delle *Linee guida* e le specifiche disposizioni individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Fino al 7 giugno si possono, comunque, svolgere tutte le attività propedeutiche all'apertura, compreso l'incontro con la clientela, purché nel rispetto dei principi di distanziamento interpersonale e di prevenzione del contagio.

Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto; anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

B) AGLI ESERCENTI ATTIVITA' TURISTICHE è fatto obbligo:

- predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare;
- privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite **prenotazione** e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.;
- dotare la postazione dedicata alla **cassa** di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione;
- riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;

- assicurare un distanziamento tra gli **ombrelloni** (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m² per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo);
- garantire tra le **attrezzature** di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, una distanza di almeno 1,5 mt;
- regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.
- disinfettare le **attrezzature** come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. **ad ogni cambio di persona** o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata;
- per quanto riguarda le **spiagge libere**, informare e responsabilizzare gli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione;
- vietare la pratica di **attività ludico-sportive di gruppo** che possono dar luogo ad assembramenti;
- che gli **sport** individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti;

C) AGLI ESERCENTI ATTIVITA' TURISTICHE è fatto obbligo:

- predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità;
- garantire il rispetto del **distanziamento interpersonale** di almeno un metro in tutte le **aree comuni** e favorire la **differenziazione dei percorsi** all'interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.);
- dotare la postazione dedicata alla **reception** e alla **cassa** di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile;
- provvedere l'addetto al servizio di ricevimento, alla fine di ogni turno di lavoro, alla **pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate**;
- indossare gli ospiti la **mascherina**, mentre il personale dipendente è tenuto all'utilizzo della mascherina sempre quando in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro;
- garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'**igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche in varie postazioni all'interno della struttura, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale dipendente;
- **disinfettare ogni oggetto fornito** in uso dalla struttura all'ospite, prima e dopo di ogni utilizzo;
- consentire l'**utilizzo degli ascensori** in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare/gruppo di viaggiatori;



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

- garantire la **frequente pulizia e disinfezione** di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.);

D) AGLI ESERCENTI SERVIZI ALLA PERSONA (BARBIERI, PARRUCCHIERI ED ESTETISTI) è fatto obbligo:

- utilizzare le postazioni di lavoro all'interno delle strutture esclusivamente in modo da garantire sempre una distanza di almeno due metri tra le persone;
- consentire l'accesso ai locali solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti;
- che ogni cliente accede al locale da solo. Nel caso di clienti che necessitano di assistenza (ad es. minori, disabili, etc.) è consentita la presenza di un accompagnatore da concordare in fase di prenotazione.
- limitare la permanenza dei clienti all'interno del locale esclusivamente al tempo necessario per l'erogazione del servizio/trattamento.
- consegnare all'ingresso una borsa/sacchetto individuale monouso per raccogliere gli effetti personali del cliente da restituire al completamento del servizio.
- per quanto attiene il pagamento, evitare di maneggiare il denaro contante, privilegiando i pagamenti elettronici;
- l'utilizzo di mascherine di comunità da parte del cliente a partire dall'ingresso nel locale ad eccezione del tempo necessario per l'effettuazione di trattamenti che lo inibiscano (ad es. cura della barba).
- fornire al cliente durante il trattamento/servizio una mantella o un grembiule monouso ed utilizzare asciugamani monouso; se riutilizzabili, devono essere lavati ad almeno 60°C per 30 minuti. Una volta utilizzati debbono essere posti e conservati in un contenitore con un sacco di plastica impermeabile poi chiudibile e che garantisca di evitare i contatti fino al momento del conferimento e/o del lavaggio.
- privilegiare la conversazione con il cliente tramite lo specchio e svolgere le procedure rimanendo alle spalle del cliente in tutti i casi possibili;
- posizionare soluzioni disinfettanti e dispenser con soluzioni idro-alcoliche o a base di altri principi attivi (purché il prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione del Ministero della Salute) per l'igiene delle mani all'ingresso e in corrispondenza delle postazioni di lavoro a disposizione del personale e della clientela, con erogatori tali da evitare il contatto con il flacone.
- sanificare dopo ogni trattamento/ servizio l'area di lavoro e gli strumenti utilizzati (ad es. forbici, pettini, etc.) oltre le normali procedure di prevenzione in atto per il settore (vedere Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 del 25 aprile 2020);
- disinfettare frequentemente le superfici comuni, ossia utilizzate da più persone (comprese tastiere, POS, maniglie, corrimani, etc.);
- pulire giornalmente i locali comuni come spogliatoi e servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario di apertura;
- garantire un ricambio d'aria regolare e sufficiente nei locali di lavoro favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale anche mantenendo la porta di ingresso aperta;
- posizionare nel locale raccoglitori chiusi per i rifiuti;
- eliminare riviste ed ogni altro oggetto che possa essere di utilizzo promiscuo nel locale;



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

- ai lavoratori delle attività dei servizi inerenti alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti) di utilizzare le mascherine chirurgiche durante tutta la giornata di lavoro (art. 16, legge 24 Aprile 2020, n. 27 di conversione del decreto-legge 17 Marzo 2020, n. 18) e di guanti in nitrile che dovranno essere cambiati per ogni cliente. L'uso della mascherina chirurgica dovrà essere associato a visiere o schermi facciali rispondenti ai requisiti previsti dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 166:2004, ovvero quelli autorizzati in deroga, ai sensi della normativa vigente per l'emergenza COVID-19, per le attività di cura del viso e della barba. In particolare per gli estetisti dovranno essere previsti dispositivi di protezione individuale di livello protettivo superiore (FFP2 o FFP3 senza valvola espiratoria) per le attività di cura del viso che prevedono l'utilizzo di vapore e/o generazione potenziale di aerosol e, comunque, in tutti i casi già previsti dalla normativa vigente. Sia i FFP2/FFP3 che gli schermi facciali e le visiere devono essere DPI di III categoria, per cui il loro uso deve essere valutato nell'ambito della complessiva gestione dei rischi, con un adeguato coinvolgimento del Medico Competente, ove previsto;

E) AGLI ESERCENTI ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO è fatto obbligo:

- predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione;
- prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra i clienti;
- garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'**igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori;
- in caso di **vendita di abbigliamento**: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- indossare i clienti la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti;
- procedere l'addetto alla vendita ad una frequente **igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente);
- assicurare la **pulizia** e la disinfezione quotidiana delle aree comuni;
- favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria;
- dotare la postazione dedicata alla **cassa** di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

F) AGLI ESERCENTI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) è fatto obbligo:

- mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del **distanziamento interpersonale**;
- **accessi regolamentati e scaglionati** in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la **disinfezione delle mani**. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- **utilizzo di mascherine** sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- **informazione** per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

- **pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature** prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- **l'uso delle mascherine** mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- rispetto del distanziamento interpersonale **di almeno un metro dagli altri operatori** anche nelle operazioni di carico e scarico;
- in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela **guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente** per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: **igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature** prima che siano poste in vendita.

G) AGLI UFFICI APERTI AL PUBBLICO (pubblici e privati), agli studi professionali e ai servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico è fatto obbligo:

- predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione;
- promuovere il contatto con gli utenti e i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento **a distanza** e soluzioni innovative tecnologiche;
- favorire l'accesso degli utenti e dei clienti solo tramite **prenotazione**, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (*vd. punto successivo*);
- riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la **mascherina** a protezione delle vie aeree.
- delimitare l'area di lavoro, laddove possibile, da **barriere** fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;
- mettere a disposizione nelle aree di **attesa**, soluzioni idro-alcoliche per **l'igiene delle mani** dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo;
- svolgere l'attività di **front-office** per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione;
- procedere l'operatore ad una frequente **igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente);
- favorire le **riunioni** (con utenti interni o esterni) con le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'uso della mascherina;
- assicurare una adeguata **pulizia** delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo utente e cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature;
- favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria;

H) AGLI ESERCENTI PISCINE pubbliche, piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping,) con esclusione delle piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, e quelle alimentate ad acqua di mare, è fatto obbligo:



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

- fornire un'adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica;
- redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da **dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni** e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita;
- privilegiare l'accesso agli impianti **tramite prenotazione** e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni;
- organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare **le distanze di almeno 1 metro** (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere);
- riporre tutti gli **indumenti e oggetti personali** dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali;
- dotare l'impianto/struttura di **dispenser con soluzioni idroalcoliche** per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell'area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani
- calcolare la densità di affollamento nelle aree solarium e verdi con un indice di **non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona**. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di **7 mq di superficie di acqua a persona**. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto;
- regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il **distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi**;
- assicurare un livello di protezione dall'infezione l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del **parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato \leq 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5**. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell'approssimarsi del valore al limite tabellare;
- confermare prima dell'apertura della vasca l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle **analisi di tipo chimico e microbiologico** dei parametri di cui alla tabella A dell'allegato 1 all'Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.
- provvedere prima di entrare nell'acqua di vasca ad una **accurata doccia saponata** su tutto il corpo; è obbligatorio l'uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi;



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

- regolare e frequente **pulizia e disinfezione** delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.);
- disinfettare le **attrezzature** come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. **ad ogni cambio di persona** o nucleo familiare. Diversamente la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l'occorrente;
- **convertire le piscine** finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus, in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento, attenendosi al distanziamento sociale, l'indicatore di affollamento in vasca, i limiti dei parametri nell'acqua, sono consentite le vasche torrente, toboga, scivoli morbidi;
- per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all'afflusso clienti, alle altre attività presenti etc.
- ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l'età degli stessi;
- Interdire all'uso le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es. piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini;
- tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell'infezione da SARS-CoV-2;

I) AGLI ESERCENTI PALESTRE (enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese le attività fisiche con modalità a corsi senza contatto fisico interpersonale) è fatto obbligo:

- predisporre una adeguata **informazione** sulle tutte le misure di prevenzione da adottare;
- redigere un **programma delle attività il più possibile pianificato** (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni;
- organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l'accesso agli stessi;
- regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza: almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica, **almeno 2 metri durante l'attività fisica** (con particolare attenzione a quella intensa);
- dotare l'impianto/struttura di **dispenser con soluzioni idroalcoliche** per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani all'ingresso e in uscita;
- **della disinfezione della macchina** o degli attrezzi usati dopo l'utilizzo da parte di ogni singolo soggetto;
- **non usare gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati;**



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

- garantire la **frequente pulizia e disinfezione** dell'ambiente, di attrezzi e macchine (anche più volte al giorno ad esempio tra un turno di accesso e l'altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata;
- non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro;
- utilizzare in palestra **apposite calzature** previste esclusivamente a questo scopo;
- riporre tutti gli **indumenti e oggetti personali** dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali;
- verificare per quanto riguarda il **microclima**, le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell'aria indoor;
- riporre tutti gli **indumenti e oggetti personali** dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali

J) AGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE è fatto obbligo:

- che la consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite in relazione al trasporto dei prodotti. Se il personale effettua la consegna del prodotto, vige l'obbligo di mascherina (se non è possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro) e di guanti.
- che tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando **dispositivi di protezione** (mascherina, guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato (lavoratori della stessa azienda o personale esterno);
- che le operazioni di **pulizia di tutte le superfici** (in particolare all'interno dei locali spogliatoi, dei servizi igienici e negli altri luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti; mezzi di trasporto, macchine (trattori con uomo a bordo o senza uomo a bordo, PLE) e attrezzature dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti;
- che le operazioni di disinfezione periodica devono interessare spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni, comprese le macchine e le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale, forbici) con particolare attenzione se a noleggio;
- dell'azienda mettere a disposizione idonei mezzi detergenti, dovrà inoltre rendere disponibile all'interno dei locali e degli automezzi utilizzati per raggiungere i cantieri **i dispenser di gel idroalcolici** per le mani;
- regolamentare **l'accesso agli spazi comuni** (quali, ad esempio, spogliatoi, zona pausa caffè) limitando il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto in ogni caso del criterio della distanza di almeno 1 metro fra le persone;
- **Allestimento del cantiere**: i lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere, apposizione segnaletica, scarico materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza. Il distanziamento attraverso l'apposizione di idonea segnaletica e/o recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei confronti di committenti e/o cittadini;
- **Operazioni di potatura o abbattimento alberi**: l'operatore alla guida del trattore o macchine semoventi cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione. Evitare se possibile l'uso promiscuo di macchine semoventi cabinate o,



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

preliminarmente, effettuare la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina. Anche nel caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle parti che possono veicolare il contagio;

- **Attività di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi:** evitare se possibile l'uso promiscuo di trattorini o macchine semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la pulizia e la disinfezione delle superfici delle attrezzature;

K) MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE. Agli enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche è fatto obbligo:

- predisporre una adeguata **informazione** sulle tutte le misure di prevenzione da adottare;
- definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa);
- al **personale lavoratore** indossare la **mascherina** a protezione delle vie aeree sempre quando in presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
- delimitare l'area di contatto tra personale e utenza all'ingresso, laddove possibile, da **barriere** fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;
- mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l'**igiene delle mani** in tutti i locali;
- redigere un **programma degli accessi pianificato** (es. con prenotazione online o telefonica) che preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione;
- **predisporre percorsi ed evidenziare le aree**, anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscita;
- assicurare una adeguata **pulizia e disinfezione** delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti;
- favorire il regolare e frequente **ricambio d'aria** negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
- limitare l'utilizzo di ascensori, dove possibile, e riservarlo a persone con disabilità motoria;
- eventuali **audioguide o supporti informativi** potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni;
- tenere conto delle regole di distanziamento sociale per eventuali attività divulgative e di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti;
- per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librerie, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo;

25) lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche all'apertura degli stabilimenti balneari, ivi compresa l'attività di incontro con la clientela e, in generale, la utilizzazione degli spazi finalizzata alla promozione e vendita dei propri servizi nel rispetto delle linee guida per la



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvate in data 16 Maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

- 26) lo svolgimento delle attività turistiche, attività alberghiere ed extralberghiere, compresi gli alloggi in agriturismo, bed&breakfast, villaggi turistici, campeggi, case vacanza e similari, nel rispetto delle Linee guida, nonché di quanto specificamente disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e, altresì, le attività di bar e ristorazione interne alle strutture ricettive, nonché i servizi di cura alla persona;
- 27) lo svolgimento, anche al domicilio, dei servizi di cura alla persona quali acconciatori, barbieri ed estetisti. Per le attività e i corretti dispositivi di protezione individuale si fa riferimento alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- 28) lo svolgimento del mercato del contadino del mercoledì. E' fatto obbligo all'Associazione Fiere Sicane:
- mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del **distanziamento interpersonale**;
 - **accessi regolamentati e scaglionati** in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
 - ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la **disinfezione delle mani**. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
 - **informazione** per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
 - **pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature** prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - **l'uso delle mascherine** mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - rispetto del distanziamento interpersonale **di almeno un metro dagli altri operatori** anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - **di delimitare**, con apposito nastro segnaletico, l'area oggetto di concessione del mercato del contadino;
- 29) prorogare la sospensione del mercato settimanale del venerdì fino al 31 Maggio 2020 nelle more della valutazione e predisposizione delle misure da adottare per il rispetto delle linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- 30) consentire l'accesso al **cimitero comunale** da Lunedì a Domenica, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e il mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00, con la seguente prescrizione:
- a) nell'accesso al cimitero, dovrà essere assicurato da parte dei cittadini il rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro, dell'uso di mascherina e guanti e, tanto negli spostamenti all'interno del cimitero quanto nei comportamenti individuali e nei



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

contatti interpersonali, dovranno essere osservate tutte le misure igienico-sanitarie;

- b) le operazioni cimiteriali (tumulazione, estumulazione, ecc...) saranno effettuate solo nelle ore pomeridiane.

E' fatto obbligo alla ditta Service Termini Imerese Srl di garantire il contingentamento delle persone presenti al cimitero, come sopra riportato, di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di fare indossare ai cittadini le mascherine e i guanti monouso e di provvedere alla sanificazione giornaliera dei servizi igienici e delle fontanelle.

E' fatto obbligo alle ditte di onoranze funebri e a tutti gli operatori del settore di adottare tutte le misure idonee a garantire il contenimento della possibile diffusione di contagio del Covid-19.

Raccomanda ai cittadini di effettuare una sola visita settimanale per garantire a tutti la possibilità di onorare i propri defunti, di permanere all'interno del cimitero per il tempo strettamente necessario per pulire la sepoltura e provvedere alla sostituzione dei fiori, limitando la visita solo ai parenti;

31) che è fatto divieto di accedere al cimitero a tutti coloro i quali sono sprovvisti dei dispositivi di cui alla punto n. 30);

32) ai commercianti autorizzati alla vendita di fiori e piante nell'apposita area esterna al cimitero è fatto obbligo:

- mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del **distanziamento interpersonale**;
- ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la **disinfezione delle mani**. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- **informazione** per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
- **pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature** prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- **l'uso delle mascherine** mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- rispetto del distanziamento interpersonale **di almeno un metro dagli altri operatori** anche nelle operazioni di carico e scarico;
- **di delimitare**, con apposito nastro segnaletico, l'area oggetto di vendita;

33) che le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio e precisamente:

- l'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi, come per esempio le sacrestie e il sagrato;
- l'accesso alla chiesa, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/ o collaboratori che - indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento – favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.
- laddove la partecipazione attesa dei fedeli superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle celebrazioni liturgiche;



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

- durante l'entrata e l'uscita dei fedeli le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate;
 - **coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche sono tenuti a indossare mascherine;**
 - che non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C;
 - che non è consentito l'accesso al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-Co V-2 nei giorni precedenti;
 - **agli ingressi dei luoghi di culto siano resi disponibili liquidi igienizzanti;**
 - i luoghi di culto, ivi comprese le sagrestie, siano igienizzati regolarmente al termine di ogni celebrazione, mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica. Si abbia, inoltre, cura di favorire il ricambio dell'aria. Al termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le ampolline e altri oggetti utilizzati, così come gli stessi microfoni, vengano accuratamente disinfettati. Si continui a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa;
 - all'ingresso di ogni chiesa sarà affisso un manifesto con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare: il numero massimo di partecipanti consentito in relazione alla capienza dell'edificio; il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/ respiratori, temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5° Co è stato in contatto con persone positive a SARSCo V-2 nei giorni precedenti; l'obbligo di rispettare sempre nell'accedere alla chiesa il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca;
 - per le cerimonie religiose da svolgere nei luoghi di culto chiusi, fermo restando le misure sopra riportate ed in relazione alla garanzia delle misure di distanziamento richieste e degli eventuali sistemi di aerazione disponibili, il numero massimo delle persone non potrà superare le n. 200 unità;
 - che per le cerimonie religiose celebrate all'aperto, organizzate e gestite in coerenza con le misure raccomandate, il numero massimo di partecipanti è di n. 1.000;
- 34) agli **esercenti trasporto pubblico di linea** di espletare la propria attività sulla base di quanto previsto nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 Marzo 2020 nonché delle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19";
- 35) che è consentito **l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati** e comunque garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato. Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linea urbano su gomma assicurano i servizi garantendo nella fascia oraria 6-21 almeno il 50% degli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con l'Amministrazione Comunale
- 36) alle **attività sociali e socio-sanitarie** erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio occupazionale, sanitario e socio-sanitario di assicurare



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori;

- 37) la **chiusura al pubblico nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione ed i fiorai**. È autorizzato nelle superiori giornate anche il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
- 38) la **chiusura nei giorni domenicali e festivi dei centri commerciali e dei c.d. outlet**, fatta eccezione per l'esercizio delle attività commerciali di cui al precedente punto 37) ed unicamente per lo svolgimento del servizio a domicilio;
- 39) che dal 18 Maggio al 7 Giugno 2020, al fine di avviare le proprie attività e di garantire i relativi servizi al pubblico – tenuto conto delle possibili evenienze determinate dal ridotto numero di soggetti autorizzati ad entrare nei locali pubblici (ad esempio, nei servizi per la cura della persona) derivanti dal rispetto compiuto delle *Linee guida* vigenti - **i titolari di esercizi sono autorizzati a prolungare l'orario di apertura della propria attività (comunque non oltre le ore 23:30), ovvero rinunciare al giorno di chiusura settimanale (fatte salve le previsioni di cui punto 37)** . Detta disposizione non si applica per i servizi (a titolo meramente esemplificativo bar, pub e ristoranti) i cui orari di chiusura sono successivi a quello sopra indicato e, comunque, nel rispetto degli obblighi di cui al punto 37) della presente Ordinanza;
- 40) che è consentito lo **svolgimento degli stage professionali ed dei tirocini formativi** che si svolgono presso le attività produttive (commerciali, artigiani e industriali), finalizzati alla c.d. formazione al lavoro, nel rispetto delle vigenti Linee guida e con gli adeguati mezzi di protezione individuale;
- 41) **di prorogare la sospensione dell'accesso al pubblico agli Uffici Comunali fino al 02 Giugno 2020** e in particolare: al Museo Civico, alla Biblioteca Comunale e all'Asilo Nido Comunale fermo rimanendo l'utilizzo del personale ivi impiegato presso altre sedi comunali per mansioni equivalenti a quelle previste dal proprio profilo professionale;
- 42) **di prorogare la chiusura al pubblico della sede istituzionale di Piazza Duomo e della sede del Comando di Polizia Municipale fino al 02 Giugno 2020**. Sarà consentito l'accesso esclusivamente all'Ufficio del Protocollo comunale, attraverso l'ingresso secondario di Via Pietro Ruzzolone, con limitazioni e modalità specificamente orientate a garantire un flusso controllato di utenti all'interno. Saranno, infine, valutati esclusivamente i casi di necessità e urgenza per l'accesso al pubblico, nelle sole giornate di mercoledì pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, e venerdì mattina, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso il Comando di Polizia Municipale, il Servizio Sociale e i Servizi Demografici, previo appuntamento, attraverso i numeri telefonici che verranno pubblicati nella home-page del sito istituzionale;



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

43) di prorogare la chiusura della villa Aguglia e della Villa Palmeri fino al 02 Giugno 2020;

44) di prorogare la sospensione della sosta a pagamento (c.d. strisce blu) nel territorio comunale fino al 31 Maggio 2020;

45) il divieto di abbandono di guanti e mascherine di protezione individuale sul suolo pubblico, lungo le strade o nelle campagne;

46) ai detentori di dispositivi di protezione individuale quali guanti e/o mascherine, alla fine del loro uso, di smaltirli come rifiuti indifferenziati nel rispetto del regolamento comunale di Polizia Urbana e del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

RACCOMANDA

- a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
- nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 Aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie;
- nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 Febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
- le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;

REVOCA

dalla data di efficacia del presente provvedimento tutte le precedenti Ordinanze Commissariali, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente;

AVVERTE

- 1) che salvo il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi nonché delle limitazioni e/o divieti contenuti nella presente ordinanza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00. Se commessa mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata (P.M.R. € 800,00) e quella accessoria è applicata nella misura massima;
- 2) il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

- 3) nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
- 4) all'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al precedente punto 3) , ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima;
- 5) che il mancato rispetto delle prescrizioni di cautela igienico sanitaria e dell'adozione delle necessarie misure come disposte e raccomandate dalle norme tutte vigenti in materia di prevenzione contenimento e gestione del rischio epidemico, richiamate in premessa con negligenza imprudenza imperizia, può configurare fattispecie di reato ex art. 452 in relazione all'art 438 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica) anche in forma concorsuale;
- 6) che il corretto smaltimento dei DPI provenienti da utenze domestiche, come indicato dall'Istituto Superiore della Sanità, deve avvenire con le modalità dei rifiuti indifferenziati, avendo cura di avvolgere preventivamente gli stessi in uno o più sacchetti di plastica ben chiusi prima di riporli nel contenitore per il conferimento;

INFORMA

- che del presente provvedimento dovrà essere data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;
- gli esercenti le attività di cui alla lett. a); b); c); d); e); f); g); h); i); j); k) indicate al punto 24) della presente ordinanza che potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura $> 37,5$ °C.;
- che le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Palermo, al Commissariato di P.S. di Termini Imerese, al Comando Stazione Carabinieri di Termini Imerese, al Comando della Polizia Municipale di Termini Imerese e al Gruppo Compagnia della Guardia di Finanza di Termini Imerese;

RENDE NOTO CHE

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera. b), e 21 della L.1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

b) straordinario al Presidente della Regione siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

Dalla Residenza Municipale 18 Maggio 2020.

Il Responsabile dell'Istruttoria: Dott. Salvatore Comparetto

Il Commissario Straordinario
lo presti antonio / ArubaPEC S.p.A.